

**Italiani si nasce ... o si diventa? Come elevare per legge il numero dei cittadini
(e quindi dei futuri elettori) residenti all'estero.**

di Enrico Grosso *

Una riforma, apparentemente marginale e passata quasi inosservata, della legge n. 91/1992 sulle condizioni di acquisto della cittadinanza italiana, consentirà, nei prossimi cinque anni, a svariate centinaia di migliaia (o forse milioni) di individui residenti in tutti i paesi del mondo di ottenere la cittadinanza italiana per semplice dichiarazione e senza passare attraverso le complesse procedure di naturalizzazione. Questo è l'effetto dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 2000, n. 379, recante "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti", approvata da entrambi i rami del Parlamento all'unanimità e con procedimento decentrato, in tempi rapidissimi, negli ultimi giorni dell'anno 2000.

Il testo originario dell'art. 18 della legge 91/1992 consentiva a coloro che erano stati residenti nei territori appartenuti all'Austria-Ungheria ed erano emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti in linea retta, di chiedere la naturalizzazione, a condizione di provare di aver risieduto in Italia continuativamente negli ultimi tre anni precedenti alla domanda. La legge n. 379/2000, che abroga l'art. 18 e lo sostituisce con un testo interamente rinnovato, introduce un'ipotesi completamente nuova e potenzialmente esplosiva di acquisto *di diritto* della cittadinanza italiana per mera dichiarazione e senza obbligo di residenza nei confronti dei discendenti (anche non in linea retta) di coloro che avevano risieduto in uno dei territori acquisiti dall'Italia in seguito al trattato di San Germano del 1920, e che erano emigrati all'estero prima di tale data. Questi individui non sono mai stati cittadini italiani. Inoltre non sono neppure obbligatoriamente "di origine italiana", o inquadrabili nella pur incerta categoria costituzionale degli "italiani non appartenenti alla Repubblica". Chiunque dimostrasse una parentela con un individuo che fosse stato, per caso, residente in uno di quei territori prima del 1920, e fosse emigrato "all'estero" prima di tale data, potrebbe richiedere - e ottenere senza possibilità di alcun sindacato da parte delle autorità italiane - la cittadinanza del nostro paese. Non si capisce poi se il beneficio debba essere limitato ai discendenti di coloro che - essendo effettivamente viventi alla data del Trattato di San Germano reso esecutivo il 16 luglio 1920 - avrebbero potuto esercitare l'opzione per la cittadinanza italiana che quel trattato prevedeva, ovvero se possa essere esteso ai discendenti di tutti coloro che, anche secoli prima, avevano vissuto in quei territori e magari erano emigrati all'estero anni e anni prima della Grande Guerra. Gli effetti moltiplicativi potrebbero risultare, in quest'ultimo caso, addirittura incontrollabili. Inoltre, poiché la legge parla genericamente di "discendenti" (mentre il vecchio testo limitava la propria applicazione ai "discendenti in linea retta"), la cittadinanza potrebbe essere rivendicata da qualunque parente, anche in linea collaterale, fino al grado riconosciuto in via generale dalla legge civile (6° grado ai sensi dell'art. 77 c.c.).

Il beneficio - che si applica non solo ai territori ex austro-ungarici oggi facenti parte dello Stato italiano (Alto Adige e Venezia Giulia), ma anche a quelli che, dopo la seconda guerra mondiale, l'Italia ha dovuto cedere alla Jugoslavia in forza dei trattati di Parigi e di Osimo (Istria, Dalmazia, Fiume) - è limitato ai discendenti di coloro che, prima del trattato di San Germano, erano emigrati in un paese diverso dall' "attuale Repubblica austriaca". La *ratio* di tale esclusione discende logicamente dalla presunzione che chi, immediatamente dopo la fine della prima guerra mondiale, fosse andato a vivere in Austria, pur sapendo che l'Alto Adige sarebbe divenuto territorio italiano, avesse compiuto una scelta consapevole dettata dalla volontà di diventare cittadino austriaco, e quindi di non optare per la cittadinanza italiana come pure il trattato consentiva. Invece chi nello stesso periodo fosse emigrato in Belgio o in Australia in cerca di lavoro poteva benissimo essere un italiano che, allora, non aveva potuto optare per la cittadinanza per carenza di informazione o per semplice impossibilità materiale. Tuttavia - incomprensibilmente - non è stata prevista un'analoga limitazione per i discendenti di coloro che, nello stesso periodo, emigrarono in altri territori del disciolto Impero austro-ungarico. Con la conseguenza stravagante di consentire oggi l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana ai discendenti di chi era emigrato in Ungheria o in Jugoslavia o in Boemia in quanto si sentiva ungherese o jugoslavo o boemo.

Se da un lato un'interpretazione restrittiva delle norme qui segnalate potrebbe forse limitarne le conseguenze più dirompenti (ad esempio si potrebbe attribuire al termine "discendenti" un significato non legato alla nozione civilistica di parentela, che rileva fino al sesto grado, ma ricavato dalla stessa legge n. 91/1992, che invece limita la rilevanza giuridica, ai fini della cittadinanza, alla paternità, alla maternità e all'ascendenza in linea retta di secondo grado), occorre in ogni caso sottolineare come la cattiva formulazione (non si capisce quanto inconsapevole) di una disposizione originariamente pensata al solo scopo di facilitare l'acquisto della cittadinanza a poche decine di pronipoti di friulani o altoatesini che erano rimasti esclusi dall'opzione per la cittadinanza italiana nel 1920, possa avere effetti dirompenti e

destabilizzanti sull'intero sistema dell'attribuzione della cittadinanza italiana. A voler seguire l'interpretazione letterale della disposizione, infatti, chiunque dimostri, indipendentemente da dove risieda oggi e indipendentemente da quale sia la sua cittadinanza o quella dei suoi avi, di avere una parentela con un individuo che abbia vissuto anche per un breve periodo nei territori sopra specificati, ha il diritto di ottenere la cittadinanza italiana e, senza muoversi dal luogo di attuale residenza, di acquisire immediatamente la qualità di elettore, non appena sarà stata approvata la legge ordinaria di attuazione delle leggi costituzionali n. 1/2000 e n. 1/2001 sul voto degli italiani all'estero. Che sia quest'ultima la vera e inconfessata ragione di un intervento così sollecito e di una convergenza politica così unanime?

*p. a. di diritto pubblico comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Lecce

Forum di Quaderni Costituzionali

Forum di Quaderni Costituzionali